

10713/15




13

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da Sent. n. sez. 166
Alfredo Teresi - Presidente - U.P. – 16/01/2015
Vito Di Nicola R.G.N. 34132/2014
Gastone Andreazza - Relatore -
Vincenzo Pezzella
Alessio Scarcella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da :

Zanussi Cristian, n. a San Vito al Tagliamento il 14/09/1976;
Zanussi Massimiliano, n. a Udine il 18/07/1971;

avverso la sentenza del Tribunale di Udine in data 18/10/2013;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V. D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditto il Difensore di fiducia, Avv. S. Frattolin, che ha concluso per l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Zanussi Cristian e Zanussi Massimiliano hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Udine, sez. dist. di Palmanova, che li ha condannati per il reato di cui all'art.44 lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001 per omessa esposizione del cartello di cantiere in relazione a lavori di costruzione di edificio bifamiliare.

2. Con un primo motivo lamentano violazione di legge deducendo che la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia n. 1524 del 1992, ha ritenuto la condotta *de qua* integrante unicamente illecito amministrativo in quanto non avente carattere urbanistico e conseguentemente non rientrante nello spettro dell'art. 44 lett. a) cit.. Rilevano altresì che tale fatto è espressamente considerato come illecito amministrativo da parte dell'art. 55, comma 1, della legge regionale Friuli n.19 del 11/11/2009, del resto richiamata dal regolamento edilizio comunale di Lignano Sabbiadoro. Oltre a ciò rilevano che la Regione Friuli esercita la propria potestà legislativa in materia edilizia in via esclusiva e non concorrente con quella statale come indirettamente confermato anche dall'art.22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001.

3. Con un secondo motivo censurano poi l'erronea applicazione della legge penale posto che l'art.44 lett. a) del d.P.R. n.380 del 2001 riguarda provvedimenti di natura strettamente urbanistica - edilizia, ovverossia le ipotesi di violazione delle sole norme aventi rilevanza sotto il profilo tecnico – costruttivo e non la violazione di adempimenti formali non attinenti alla perfezione dell'atto amministrativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Entrambi i motivi, da valutare unitariamente perché relativi ad una medesima complessiva censura, ovvero la non rilevanza penale della condotta di omessa esposizione del cartello di cantiere, sono infondati.

Va in primo luogo rilevato che, per giungere alla invocata conclusione della natura di mero illecito amministrativo della condotta in questione, il ricorso richiama un risalente indirizzo, esemplificato dalle pronunce della Sez.3, n. 13086 del 17/07/1987, Carraro, Rv. 177314, e n.11 del 08/01/1992, P.M. in proc. Bazzi, Rv. 189624, già contraddetto da pronuncia delle Sezioni Unite e, da allora, rimasto isolato pur a seguito della nel frattempo intervenuta formale modifica delle norme interessate.

Infatti il costante orientamento di questa Corte si è posto, sin appunto dalla pronuncia delle Sez. U., n. 7978 del 29/05/1992, P.M. in proc. Aramini ed altro, Rv. 191176, riferita alla previgente, omologa, disposizione di cui all'art. 20 lett. a) della l. n. 47 del 1985, per giungere fino ad oggi, nel senso di ritenere che la violazione, da parte del titolare del permesso a costruire, del committente, del costruttore o del direttore dei lavori, dell'obbligo della esposizione di un cartello

contenente gli estremi della concessione e degli autori dell'attività costruttiva è penalmente sanzionata a condizione che lo stesso sia espressamente previsto dai regolamenti edilizi o dalla concessione (cfr., tra le altre, Sez.3, n. 29730 del 04/06/2013, Stroppini ed altri, Rv. 255836; Sez.3, n. 46832 del 15/10/2009, Thabet ed altro, Rv. 245613; Sez. 3, n. 16037 del 07/04/2006, Bianco, Rv. 234330).

In particolare le Sezioni Unite, con la pronuncia menzionata appena sopra, hanno posto l'accento, nel contesto normativo in allora rappresentato dalla legge n. 47 del 1985, sull'art.4 della stessa che, intitolato "vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione", prevedeva, all'ultimo comma, che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dessero immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al sindaco ove nei luoghi di realizzazione delle opere non fosse esibita la concessione ovvero non fosse stato apposto il prescritto cartello, "ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia", da qui testualmente desumendo, in particolare, come anche la sola violazione dell'obbligo di apposizione del cartello fosse appunto considerata dal legislatore come ipotesi di presunta violazione urbanistico-edilizia e, come tale, di particolare rilevanza ai suindicati fini; aveva aggiunto, a riprova, come la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell'attività costruttiva presso il cantiere, consentisse una vigilanza rapida, precisa ed efficiente dell'attività rispondendo allo scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori fossero o meno stati autorizzati dall'autorità competente.

Di qui, dunque, la riconducibilità della condotta omissiva in questione all'interno dell'allora precetto dell'art.20 lett. a) della l.n. 47 del 1985 in relazione alla inosservanza delle norme di cui alla stessa legge.

Né tali conclusioni possono mutare ove si abbia riguardo alla sopravvenuta normativa rappresentata dal d.P.R. n. 380 del 2001, posto che l'art.27, comma 4, del d.P.R. stesso ha riprodotto la previsione del previgente art. 4 cit. relativa alla immediata comunicazione agli enti competenti da parte degli ufficiali ed agenti di p.g. della mancata apposizione del cartello così come di "tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico -edilizia", restando quindi confermata, contrariamente all'assunto sul punto del ricorrente esposto in entrambi i motivi, l'appartenenza della violazione in questione alla attività edilizio – urbanistica e, dunque, la sanzionabilità della stessa all'interno delle ipotesi di cui all'art. 44 lett.

a) del d.P.R. cit., così acquistando rilievo determinante la previsione di essa all'interno dei regolamenti edilizi o della concessione. E, nella specie, neppure i ricorrenti contestano che, per quanto riguarda il regolamento edilizio di Lignano Sabbiadoro vigente all'epoca dei fatti, quest'ultimo contenesse all'art.22, come contestato in imputazione e come affermato in sentenza, l'obbligo di esposizione del cartello.

5. Va solo aggiunto che a diverse conclusioni non può condurre l'ulteriore argomentazione in ordine alla specifica previsione quale illecito amministrativo dell'omissione in questione da parte dell'art.55 della Legge Regionale del Friuli - Venezia Giulia, previsione che, anche in forza della pretesa esclusiva potestà legislativa di detta Regione in materia di edilizia, finirebbe per escludere ogni residua valenza penale.

Infatti, oltre a doversi ribadire che in materia di legislazione edilizia nelle regioni a statuto speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia, la relativa legislazione deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 28560 del 26/03/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez.3, n. 2017 del 25/10/2007, Giangrasso, Rv. 238555), va osservato che alla stregua dell'art.9, comma 2, della l. n. 689 del 1981, espressivo del principio di specialità, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015

Il Consigliere estensore
Gastone Andreazza

Il Presidente
Alfredo Teresi